



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 15/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018-

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quindici**, del mese di **marzo**, alle ore **9,30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **ordinaria** di **prima** convocazione i consiglieri Comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
DEL PRIORE ANTONIO	SI		
AZZONE MATTIA LUCIANO	SI		
DI DOMENICO ANTONIO AMEDEO	SI		
CAPOBIANCO ROCCHINA MARIA GRAZIA	SI		
LICO SERGIO SALVATORE	SI		
GRIECO ROSANNA	NO		
GRANDONE STEFANO	SI		
VITALE MICHELE	SI		
CIOTTI CARMELA	SI		
NOTA VINCENZO	SI		
CIRUOLO GIOVANNI	SI		

Presenti N. **10**
Assenti N. **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. Giovanni PERDONO'**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l' **Ing. DEL PRIORE Antonio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER L'ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE PROPONENTE: FINANZIARIO**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/4/2016, come modificato in data odierna con deliberazione di Consiglio comunale n. 5, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera consiliare n. 6 in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 224.462,07 così ripartiti:

<input type="checkbox"/> costi operativi di gestione CG	€ 207.493,11
<input type="checkbox"/> costi comuni CC	€ 6.394,00
<input type="checkbox"/> costi d'uso del capitale	€ 10.574,96
Totale	€ 224.462,07

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 07/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017, e, successivamente, dall' art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, il quale sospende, per il 2016, il 2017 ed il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, con esclusione della TARI; La sospensione non si applica per gli enti locali che hanno deliberato il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, che:

- ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

Viste le linee guida interpretative comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze;

Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;

Considerato che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento - per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma;

Preso atto pertanto che il comma 653 richiede che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

Verificata la congruità del costo complessivo rilevato dal totale piano finanziario Tari del Comune di Castelluccio dei Sauri, rispetto al Costo standard del comune calcolato ai sensi della normativa sopra riportata in Euro 294.311,21;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Visto il DM Interno in data 29 Novembre 2017, con il quale è stato prorogato al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;
- Visto il verbale della Conferenza Stato -Città ed autonomie locali del 7 febbraio 2018 con la quale è stato deliberato il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020, al 31 marzo 2018.

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*"

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Considerato che l'articolo 28, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della TARI precisa che il pagamento del tributo deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza trimestrale, nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre, o in unica soluzione con scadenza 28 febbraio di ciascun anno;

Ritenuto che per l'anno 2018, considerati i tempi di approvazione delle tariffe, la riscossione dovrà avvenire on n. 3 rate aventi scadenza 30/6/2018 - 30/9/2018 e 30/11/2018 - rata unica 30/6/2018;

RICHIAMATI, infine:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento comunale di contabilità e disciplina dei controlli interni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27/12/2013 e dell'articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di quantificare in €. 224.462,07 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al netto del rimborso del contributo MIUR per gli edifici scolastici (€ 741,00), delle entrate relative al conferimento della plastica e carta (€ 9.000,00), nonché dell'introito stimato per recupero evasione a tal fine destinato (€ 20.000,00) e del contributo per la stabilizzazione del lavoratore socialmente utile a tale servizio destinato, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
3. di stabilire che per l'anno 2018, considerati i tempi di approvazione delle tariffe, la riscossione dovrà avvenire n. 3 rate aventi scadenza 30/6/2018 - 30/9/2018 e 30/11/2018 - rata unica 30/6/2018;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, a cura del servizio tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'argomento è introdotto dal Sindaco, il quale, successivamente, cede la parola al Vice Sindaco per consentirgli di relazione nel merito della proposta sottoposta al Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. decreto legislativo 267/2000, dal responsabile del settore finanziario;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 10
- consiglieri votanti n. 10
- consiglieri favorevoli n. 7
- consiglieri contrari n.
- consiglieri astenuti n. 3 (Ciotti, Nota, Ciruolo)

DELIBERA

1. di approvare integralmente la innanzi trascritta proposta di deliberazione, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 10
- consiglieri votanti n. 10
- consiglieri favorevoli n. 7
- consiglieri contrari n.
- consiglieri astenuti n. 3(Ciotti, Nota, Ciruolo)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUOEL decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Comune di Castelluccio dei Sauri
Provincia di Foggia

TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2018

UTENZE DOMESTICHE
Comuni fino a 5.000 abitanti

Numero componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,87	57,54
2	1,02	103,58
3	1,16	120,84
4	1,25	138,10
5	1,29	152,49
6 o più	1,28	172,63

UTENZE NON DOMESTICHE
Comuni fino a 5.000 abitanti

	Categoria attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08	0,73
2	Campeggi, distributori carburanti	0,13	1,10
3	Stabilimenti balneari	0,19	1,67
4	Esposizioni, autosaloni	0,10	0,85
5	Alberghi con ristorante	0,29	2,56
6	Alberghi senza ristorante	0,25	2,16
7	Case di cura e riposo	0,26	2,24
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,26	2,27
9	Banche ed istituti di credito	0,13	1,12
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,27	2,37
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,30	2,58
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,23	1,97
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,26	2,29
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,12	1,04
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,19	1,70
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,61	14,00
17	Bar, caffè, pasticceria	1,27	11,06
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,17	1,44
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,62	5,40
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,10	0,86
21	Discoteche, night club	0,30	2,57



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

Delibera di Consiglio Comunale N. 7 DEL 15/03/2018

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Ing. DEL PRIORE Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giovanni PERDONO'

PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa. Antonella DI TUCCIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa. Antonella DI TUCCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giovanni PERDONO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :
[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
[] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giovanni PERDONO'

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni PERDONO'